

POLIZZA DI SICURTA' A RISCHIO ORDINARIO

DELLE

COMPAGNIE ASSICURATRICI

IN TRIESTE.

Si assicura a rischio ordinario, il corpo, spazzi e corredi del bastimento ch'è, o sarà in rischio di mare, comandato dal Padrone o Capitano, e per il viaggio o tempo dichiarato nell'appiedi estesa, ai patti, modi e condizioni seguenti, e quelli di più che potranno essere convenuti ed inseriti in calce, ancorchè diversificassero dalla presente:

ART. I. I sinistri ed accidenti di mare, di naufragio, di fuoco, investimento a terra con rottura, che renda il Bastimento assolutamente innavigabile, di corsari, di pirati, di ogni sorta di gente, e di ogni altro caso fortuito, sia di che natura esser si voglia, che intervenisse o fosse intervenuto, saranno a peso e carico dell'**Assicuratore**, salvo le eccezioni espresse negli articoli seguenti:

II. Si eccettuano dal rischio ed obbligo dell'**Assicuratore** i danni derivanti al corpo del bastimento, suoi attrezzi e corredi, ne' casi in cui per legge e consuetudine ha luogo il risarcimento per comparto in linea di avaria; e parimenti in quelli ne' quali, per qualsivoglia accidente della navigazione, il padrone o capitano nel corso del viaggio assicurato, sia obbligato alla concia del bastimento, ed al discarico per rendersi atto al proseguimento; e così pure quei danni che per qualunque modo accadano a' soli corredi, salvandosi il corpo del bastimento; fermo in ogni caso che l'apprezzamento stabilito in calce della presente, d'accordo fra l'Assicurato e l'**Assicuratore** abbia a ritenersi qual valore del naviglio al momento che si verificano i danni.

Nel caso che sopraggiungesse una dichiarazione di guerra, o qualche ostilità per parte di qualunque Potenza, l'Assicurato dovrà pagare all'**Assicuratore** sui rischi non esauriti fino al momento in cui sarà seguita la dichiarazione od ostilità, un aumento di premio sulle somme assicurate pel maggior pericolo che corre per questo titolo. Per determinare questo aumento, l'Assicurato dovrà nominare un Giudice Arbitro entro le ventiquattro ore dal ricevimento della lettera di diffida

dell' **Assicuratore**, il quale Arbitro, in unione a quello che avrà nominato quest' ultimo, passerà all' elezione di un terzo, perchè tutti tre collettivamente e sommariamente entro le 24 ore successive determinino l' aumento relativo al caso speciale a loro sottoposto, la quale decisione sarà inappellabile. Qualora l' Assicurato non passasse alla nomina nel detto termine o non pagasse prontamente gli aumenti de' premj stabiliti, si riterrà ciò come un suo tacito consenso di correre egli stesso il rischio di guerra, e l' **Assicuratore** non sarà tenuto a pagare i danni avvenuti od avvenibili per questo titolo.

- III. Resta ferma e valida la sicurtà cogli obblighi medesimi all' **Assicuratore**, se accadesse che fosse fatto errore nel nome del padrone o capitano che comanda il bastimento, o se per morte o per altra cagione legittima, venisse il padrone o capitano stesso cambiato, purchè per tutte le altre circostanze si riconosca la verità ed identità del rischio assicurato ed assunto.
- IV. Resta pur ferma e valida la presente sicurtà in ogni direzione che il padrone o capitano dovesse prendere nel pattuito viaggio o tempo, secondo l' arte sua navigando a destra od a sinistra, di sotto o sopra vento, una o più fiato e toccando tutti gli scali, porti, stazzi, spiagge e ridotti in cammino e fuori ancora, quando fosse astretto da necessità di navigazione e di sicurezza, con andare, stare, caricare, scaricare e ricaricare e fare tutto quello che gli occorresse, purchè non muti viaggio, o non ecceda il tempo assicurato; e parimente ferma e valida resta la sicurtà per ogni tempo e caso in cui il bastimento medesimo fosse impiegato all' ubbidienza od al servizio sovrano o pubblico.
- V. Il premio s' intenderà guadagnato dall' **Assicuratore** nel punto in cui firma la polizza di sicurtà, ed il suo rischio incomincerà dal giorno ed ora che il detto bastimento si metterà alla vela per il destinato viaggio e terminerà ventiquattro ore dopo che il bastimento, salvo dagli avvenimenti assicurati, sarà ancorato nel porto, ove finisce il viaggio assicurato; e nelle sicurtà fatte a tempo, o di andata o di ritorno, correrà il rischio dell' **Assicuratore** anche per tutto il tempo della stazione del bastimento ne' porti cammin facendo.
- VI. Il rischio nella sua realtà e quantità dovrà essere comprovato dall' assicurato con que' documenti che gli hanno dato titolo ad eseguire la sicurtà, ed il valore del corpo, attrezzi e corredi del bastimento, sarà calcolato sull' apprezzamento nell' estesa d' accordo vaglia o no; e col medesimo ragguaglio sarà calcolato l' interesse scoperto.
- VII. Ne' casi in cui l' abbandono può essere fatto, ed in quelli di ogni altro accidente a rischio dell' **Assicuratore**, dovrà l' Assicurato, li suoi commessi od agenti, far notificare a quello gli avvisi ricevuti. La notificazione deve essere fatta entro giorni tre dalla ricevuta degli avvisi, e prima potendo.

- VIII. L'abbandono dev'essere fatto all'**Assicuratore** nel termine di mesi sei, a cominciare dal giorno della suddetta notificazione, presentando ad esso gli atti giustificativi del rischio o mandato, e del sinistro, nonchè la dichiarazione di tutte le assicurazioni che ha fatte, o fatte fare, comprese quelle che ha ordinato, ed il danaro che ha preso a cambio marittimo sul corpo, attrezzi e corredi del bastimento medesimo; in mancanza di che, il termine del pagamento che deve cominciare a computarsi dal giorno dell'abbandono, sarà sospeso sino al giorno in cui presenterà le dette prove e dichiarazioni, senza che ne risulti alcuna proroga del termine stabilito per fare l'atto d'abbandono, trascorso il quale, non sarà più ammesso.
- IX. In caso di naufragio, l'assicurato, commessi od agenti devono, potendo, senza pregiudizio dell'abbandono da farsi a tempo e luogo, procurare il ricupero del corpo ed attrezzi; e sulla loro asserzione giurata, gli saranno accordate le spese di esso ricupero sino alla concorrenza del valore degli effetti recuperati.
- X. Nel caso di arresto per parte di qualunque potenza o de' loro corsari, notificata la notizia come all'articolo 7mo., non potrà aver luogo l'abbandono che dopo la prima sentenza di fisco, oppure dopo sei mesi dalla notificazione dell'accaduto, presentando all'**Assicuratore** gli atti giustificativi, e la dichiarazione, come all'art. 8vo., e dovrà l'assicurato, suoi commessi od agenti, nel corso del termine fissato, fare tutte le diligenze che possono dipendere da essi, affine di ottenere la liberazione del bastimento arrestato, e l'**Assicuratore** potrà dal canto suo separatamente o di concerto cogli assicurati, agire per lo stesso fine, tanto in questo caso, quanto in quelli menzionati negli articoli precedenti.
- XI. Se, spirato un anno, computabile dal giorno della partenza del bastimento, o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie ricevute, l'assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia del suo bastimento, egli potrà fare l'abbandono all'**Assicuratore** e chiedere il pagamento dell'assicurazione, senza che vi sia bisogno dell'attestato della perdita del bastimento; trascorso tale termine, l'assicurato ha per agire il termine stabilito dall'articolo 8vo.; e se giungesse dopo esso bastimento nel dichiarato luogo a salvamento, la rinunzia sarà reputata come se fatta non fosse, restando esso bastimento per conto dell'assicurato; e qualora fosse seguito di già il pagamento, dovrà l'assicurato restituire la somma incassata con l'interesse del mezzo per cento al mese, per il tempo che avrà ritenuto il danaro.
- XII. Ogni assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo dell'oggetto assicurato è nulla, qualora vi sia presunzione, che prima della firma del contratto, l'assicurato abbia potuto essere informato della perdita, o l'**Assicuratore** dell'arrivo dell'oggetto assicurato.

- XIII. La presunzione esiste, se facendo il computo di quattro miglia e mezzo comuni italiane per ora, senza pregiudizio delle altre prove, si riconosca che dal luogo dell'arrivo o della perdita del bastimento, oppure dal luogo d'onde la prima notizia è giunta, questa ha potuto essere portata prima della sottoscrizione del presente contratto; tuttavia, se l'assicurazione è fatta su buone o cattive nuove, la presunzione mentovata non è ammessa.
- XIV. Nel caso in cui, o per consenso delle parti, o per obbligo, si fa lo storno della sicurtà, l'**Assicuratore** avrà sempre guadagnato un premio di mezzo per cento.
- XV. Riconosciuto il caso a carico dell'**Assicuratore** sarà pagata la somma con la presente assicurata, tanto all'assicurato, quanto a cadaun altro legittimo possessore della polizz subitico con lo sconto di sei per cento, in cambiali a tre mesi data, ed al momento che si firma la polizza, pagherà l'assicurato il premio di sicurtà, ed in calce della presente colla firma di persona autorizzata dall'**Assicuratore** dovrà essere spiegato, entro giorni tre dalla data della presente, il saldo realmente effettuato, senza di che l'Assicurato non avrà alcun'azione verso l'**Assicuratore**.
- XVI. In ogni caso contenzioso di sinistro maggiore, si obbliga l'**Assicuratore** di pagare prima all'assicurato la somma assicurata dopo la presentazione della petizione di merito, e poi litigare la causa, previa però una intavolata piaggiera, che vaglia a rendere allo stesso **Assicuratore** i danari ricevuti, con più il dieci per cento a titolo di condanna, qualora la sentenza fosse pronunziata a favore del medesimo; oltre l'interesse del sei per cento.
- XVII. Per tutto quello che non si trova contemplato nella presente, e per tutte le differenze che potrebbero insorgere tra le parti contraenti, si riporteranno le medesime a quanto viene disposto dal Codice di Commercio adottato nel Regno Lombardo-Veneto, sino a tanto che emanata non sia dalla corte di Vienna un'altra ordinanza, od altro codice nel particolare.
- E per l'osservanza di quanto in questa si contiene, l'**Assicuratore** obbliga agli assicurati tutto il suo fondo effettivo, sottoponendosi a' Tribunali competenti.

TRIESTE li 185 .

No.